



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Torino

COMUNICATO STAMPA
Torino, 15 febbraio 2016

In data odierna il Procuratore della Repubblica ha emesso le linee guida per i magistrati della Procura della Repubblica di Torino (che saranno comunicate anche agli organi di polizia giudiziaria del Circondario), in ordine a:

Modalità di deposito e rilascio di copie su supporto magnetico o in cartaceo (inclusi i cd. "brogliacci" redatti dalla polizia giudiziaria) di registrazioni e/o trascrizioni di conversazioni telefoniche o ambientali, nonche' di comunicazioni informatiche e telematiche.

Attivazione necessaria – al termine delle indagini preliminari - della procedura prevista dall'art. 268 co. 5, 6, 7 e 8 c.p.p., a tutela della riservatezza di conversazioni telefoniche o ambientali, nonche' di comunicazioni informatiche e telematiche, in quanto inutilizzabili o sensibili ai sensi del Codice della Privacy.

Con tali linee guida si raccomanda alla Polizia Giudiziaria (che nei casi dubbi potrà consultare il pubblico ministero competente) di non trascrivere nei brogliacci eventuali intercettazioni e dati inutilizzabili ex lege o irrilevanti e insieme contenenti dati sensibili previsti dall' art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della Privacy"), limitandosi a indicarne nelle informative l'avvenuta registrazione, con data e ora, senza alcuna sintesi delle conversazioni o indicazione delle persone tra cui siano intervenute.

Viene poi raccomandato ai magistrati dell'ufficio di selezionare gli atti da inviare al Giudice per le Indagini Preliminari a sostegno di eventuali richieste di misura cautelare, escludendo le intercettazioni e i dati rientranti nelle predette due categorie (se inutilizzabili o irrilevanti e insieme contenenti dati sensibili, infatti, tali dati non potranno avere alcun peso in relazione alle predette richieste)

Viene infine previsto, nel caso non si attivi nel corso delle indagini preliminari la auspicabile procedura garantita prevista dall'art. 268, co. 6, 7 e 8 cpp, che i magistrati dell'ufficio, al termine delle indagini stesse, oltre a far notificare alle parti aventi diritto l'avviso di cui all'art. 415 bis cpp:

- notificano ai difensori l'avviso di cui al co. 6 dell'art. 268 cpp, con facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è vietata la utilizzazione per legge o contenenti dati irrilevanti e sensibili previsti dall' art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della Privacy"), espressamente precisando che il PM intende richiedere al giudice competente lo stralcio di tali registrazioni e dei relativi verbali;
- includano in tale avviso, da notificarsi contestualmente a quello di cui all'art. 415 bis cpp, l'elenco delle registrazioni o delle comunicazioni informatiche o telematiche di cui si intenda chiedere lo stralcio, con mera indicazione degli estremi del provvedimento autorizzativo della intercettazione di interesse, nonché della data della acquisizione di registrazione o comunicazione e dell'eventuale numero progressivo della medesima, senza alcuna sintesi dei contenuti;
- diano disposizioni all'Ufficio Intercettazioni competente perché gli avvocati richiedenti abbiano accesso a registrazioni, flussi e relativi verbali senza diritto di ottenerne alcuna copia;
- scaduto il termine di 5 giorni, entro cui i difensori potranno avervi accesso, inoltrino al Giudice competente la richiesta di stralcio delle registrazioni, dei suddetti flussi e dei relativi verbali e, qualora non intendano o non possano chiederne subito la distruzione, di invio di tali atti al proprio ufficio per la conservazione ai sensi dell'art. 269 cpp fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione.

Di conseguenza, attivata tale procedura e fino al suo esaurimento, non verranno meno i divieti di cui ai co. 1 e 2 dell'art. 114 c.p.p. e gli atti rimarranno processualmente segreti fino al momento in cui il Giudice competente – e non il Pubblico Ministero (cui non si ritiene attribuibile tale compito) – assumerà doverosamente, da un lato, le decisioni relative ad inutilizzabilità di atti o a manifesta irrilevanza di registrazioni e flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenenti dati sensibili previsti dall' art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "Codice della Privacy") di cui il PM stesso abbia richiesto lo stralcio e, dall'altro, quelle relative ad eventuali richieste difensive di estrazione di copie dei medesimi.

In tal modo, risulteranno rispettati i principi del contraddittorio tra le parti e il diritto di difesa innanzi al giudice chiamato a pronunciarsi, quello della inutilizzabilità ex lege di determinate conversazioni nonché la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni contenenti dati sensibili comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

Le predette linee guida sono state inviate anche al Presidente del Garante per la Protezione dei dati personali e, ai fini della diffusione tra gli iscritti, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino